

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.89 una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO SPORT A RESPONSABILITA' LIMITATA".

**ARTICOLO 2 - OGGETTO**

La Società sportiva dilettantistica è senza fini di lucro e persegue finalità sportive, nel pieno rispetto delle norme di legge, di regolamento delle federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette e differite.

La società, ispirata a principi di democraticità, si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate cui la società intende affiliarsi. Inoltre la società si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) vela (windsurf, kitesurf, derive, imbarcazioni d'alture), surf, canottaggio, canoa olimpica, canoa polo, nuoto, pallanuoto e qualsiasi disciplina affiliata al CONI;

b) la gestione degli impianti a ciò necessari ed a tale scopo si affilierà a tutte le Federazioni o Enti di promozione sportiva cui riterrà utile o necessario in funzione del suo sviluppo in una logica polisportiva, garantendo l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI nonché degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui sarà affiliata che costituiscono, quindi, parte integrante dello statuto sociale nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per l'attuazione dell' oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società in via non prevalente ed accessoria potrà:

- esercitare attività commerciali (quali ad esempio ristorazione, vendita di articoli sportivo sanitari, convegni, congressi meeting, prodotti omeopatici), strumentali, connesse ed accessorie alle altre attività sin qui indicate;

- promuovere ed organizzare riunioni e manifestazioni di carattere culturale;

- svolgere attività a scopo di divertimento e di svago anche a scopo benefico nonché la promozione di attività volte a favorire lo scambio di idee fra gli aderenti ed anche fra gli estranei;

- procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- organizzare, gestire, locare gli impianti e le strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, etc.;
- organizzare e gestire, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive e sociali;
- svolgere i servizi connessi quali bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere o imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla Legge n.1 del 1991, disciplinante le società

di intermediazione mobiliare).

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

#### **ARTICOLO 3 - SEDE**

La società ha sede in Palermo.

L'indirizzo è quello risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nonché trasferire l'indirizzo della società all'interno dello stesso Comune, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

#### **ARTICOLO 5 - CAPITALE**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Sono ammessi conferimenti diversi dal danaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che risultano dal Registro delle Imprese e che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

#### **ARTICOLO 7 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI**

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi liberamente solo a favore:

- a) del coniuge;
- b) di parenti in linea retta in qualunque grado;
- c) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato

al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente per l'intera partecipazione offerta; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro quindici giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di accettazione.

Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento è richiesto il gradimento mero di tutti i soci da esprimersi mediante consenso scritto.

Pertanto il socio che intenda trasferire a terzi la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata all'organo amministrativo, che senza indugio dovrà informarne tutti i soci la proposta di alienazione contenente il nome del cessionario il prezzo e le modalità del trasferimento.

I soci dovranno esprimere il loro gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera; ove entro il predetto termine non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso.

Il trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura sopra prevista è inefficace verso la società.

#### **ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO**

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte solo a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta.

Negli altri casi gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 11.

#### **ARTICOLO 9 - RECESSO**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) il cambiamento del tipo della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;



- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- h) l'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dallo Statuto Sociale.
- i) la proroga del termine di durata della società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione "nel libro delle decisioni dei soci" della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da

una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatto deposito a norma di legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE**

Sarà escluso dalla società il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi di cui all'articolo 2466 C.C.;
- c) non sia in grado di prestare l'opera o il servizio oggetto di conferimento.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la

partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

#### **ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi nei modi di legge.

#### **ARTICOLO 12 - UNICO SOCIO**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### **ARTICOLO 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura

dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### **ARTICOLO 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dalle norme dei regolamenti del Coni o della Federazione di appartenenza o siano assoggettati da parte del CONI o altre federazioni sportive a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima

carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **ARTICOLO 15 DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante a norma di legge.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare, dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonchè l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento

ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori,

all'organo di controllo e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In caso di richiesta da parte anche di un solo amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.



Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni

sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

#### **ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA**

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se

nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

La carica degli Amministratori è gratuita e spetta loro soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla legge o di decisione dei soci la società sarà controllata dall'organo di controllo nominato e funzionante a norma di legge; il numero dei membri dell'organo di controllo è stabilito dai soci contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della Società e' esercitata dall'organo Sindacale.

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo

Sindacale, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 22 - COMITATO TECNICO SPORTIVO**

Il Comitato tecnico sportivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'assemblea.

Tale organo ha funzioni consultive nelle materie tecnico sportive.

Le norme di funzionamento sono quelle previste in materia di consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 23 - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di

partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 prima comma c.c.;

g) l'istituzione di sedi secondarie;

h) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

#### **ARTICOLO 24 DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 25 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

##### **ISCRITTO**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più

amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante a norma di legge. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 30.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, organo di controllo e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto;



Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 26 - ASSEMBLEA**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente Articolo 23, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni

prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata anche a mano, telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante a norma di legge. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 27 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **ARTICOLO 28 - DELEGHE**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con

l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai membri dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

#### **ARTICOLO 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale, deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente articolo 23, lettere d), e) ed

f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti eventualmente ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

#### **ARTICOLO 31 - BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovranno essere reinvestiti in società per il perseguimento dell'oggetto sociale

di cui al superiore art.2 e non potranno essere distribuiti, neanche in forma indiretta tra i soci.

#### **ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art.2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del

consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il patrimonio residuo, dedotto il capitale versato, dovrà essere devoluto per finalità sportive a società sportive dilettantistiche individuate con deliberazione assembleare.

### **ARTICOLO 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le risoluzioni sono altresì vincolanti, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e l'organo di controllo, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### **ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI APPLICABILI**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni/società di persone.

F/to: Enrico Crescenti - Errante Benedetto - Giovanni Liguri -  
Alberto Campagna - Luca Bonafede.